

## **Allegato D**

### ***Carta di sintesi della pericolosità***

#### **Risposta alle osservazioni pervenute**

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 772 del 19 maggio 2017, di adozione preliminare della Carta di sintesi della pericolosità e adozione preliminare delle Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e le aree con altri tipi di penalità, è stata avviata la fase di deposito di 90 giorni per osservazioni nel pubblico interesse; il termine per la presentazione di osservazioni è stato quindi prorogato fino al 22 novembre 2017. Nel periodo di deposito sono pervenute 117 osservazioni da parte di comuni e da parte di altri soggetti.

Il presente documento contiene gli elementi di risposta alle osservazioni pervenute rispettivamente dai comuni e da altri soggetti. Segnatamente, sono state valutate tutte le osservazioni di carattere generale, ancorché presentate da soggetti estranei al territorio dello stralcio approvato con la presente deliberazione, in quanto riferite a norme la cui applicazione deve essere uniforme su tutto il territorio provinciale, nonché le osservazioni di carattere puntuale inerenti lo stralcio medesimo; le osservazioni puntuali riferite a territori compresi in altro stralcio territoriale della Carta di sintesi della pericolosità, troveranno risposta nel provvedimento di approvazione del corrispondente stralcio territoriale della Carta.

## Osservazioni presentate dai Comuni

N°oss: **18** (prot. 507732 del 20/09/2017)

Richiedente: **Comune di Borgo Valsugana**

*Sintesi richiesta:* Nel testo della delibera si specifica che “con l’entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo; si chiede la conferma del fatto che cessino tutti gli assetti del PGUAP (Assetto idrogeologico, carta di sintesi geologica, ambiti fluviale, deflusso minimo vitale);

*Esito:* precisazione

L’articolo 22, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio (l.p. n. 15/2015) stabilisce che, con l’entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo, posto che la disciplina della nuova Carta soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV - Aree a rischio idrogeologico delle norme del PGUAP.

Il capo IV del PGUAP “Aree a rischio idrogeologico” Art. 15 tratta i seguenti temi brevemente riportati dai titoli degli articoli stessi; – Ambito di applicazione Art. 16 – Interventi consentiti nelle aree R4 Art. 17 – Interventi consentiti nelle aree R3 Art. 18 – Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1) Art. 19 – Modifica delle aree a rischio Art. 20 – Manutenzione delle opere Art. 21 – Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale.

*Sintesi richiesta:* Al punto 4 dell’allegato B, nella colonna “Indicazioni e precisazioni applicative” in riferimento all’art. 15 comma 3 (Aree con penalità elevata), si specifica che la deroga è ammissibile per la realizzazione di interventi già previsti dai piani regolatori generali vigenti solo se relativi agli interventi elencati nell’articolo 15, comma 3 delle norme di attuazione del PUP e subordinatamente allo studio di compatibilità; nel caso in cui nel PRG vigente sia prevista un’area commerciale e/o terziaria e/o alberghiera e/o direzionale e/o ecc., in nessun caso, con l’entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità, è possibile acconsentire l’intervento? Cambiano i presupposti se il privato, prima dell’entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità, avesse depositato (senza averla ottenuta) la domanda per l’approvazione del piano attuativo e/o la domanda di permesso di costruire?

*Esito:* accolta

L’art. 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 recita: “Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati. Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica.”

L’adozione di nuove previsioni urbanistiche, l’autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi già previsti dai piani regolatori generali vigenti, riguardanti aree con penalità elevata, sono ammissibili solo se relative agli interventi elencati nell’articolo 15, comma 3 delle norme di attuazione del PUP e subordinatamente allo studio di compatibilità.

*Sintesi richiesta:* Al punto 4 dell’allegato B, nella colonna “Indicazioni e precisazioni applicative” in riferimento all’art. 15 comma 3 (Aree con penalità elevata), si specifica che gli interventi in deroga possono essere realizzati “previa autorizzazione della Provincia”; per gli interventi

non classificabili come trasformazione urbanistica ed edilizia ma comunque in aree con penalià elevate, di chi è la competenza per il rilascio della autorizzazione?

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

La Carta di sintesi della pericolosità è lo strumento di pianificazione della penalià idrogeologica, al fine della trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Rispetto alle attività diverse da quelle urbanistiche ed edilizie che si svolgono sul territorio la Carta fornisce gli elementi di inquadramento nell'ottica del principio di precauzione, fermo restando che – come evidenziato dall'articolo 22, comma 1bis della l.p. n. 15/2015 - "il territorio provinciale, per le sue caratteristiche naturali, presenta un fondo naturale di pericoli tipici dell'ambiente alpino con i quali è necessario convivere nello svolgimento delle attività, diverse da quelle di trasformazione urbanistica ed edilizia, che sul territorio vengono svolte".

*Sintesi richiesta:* Al punto 4 dell'allegato B, nella colonna "Indicazioni e precisazioni" in riferimento all'art. 15 (Aree con penalià elevata) si specifica che nel caso di interventi di ristrutturazione senza aumento di volume al progetto debba essere allegata una relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità e il rischio per le persone e i beni, da depositare presso il Comune. Quali sono i criteri, parametri e gli elementi cui fare riferimento per capire l'idoneità per le finalità richieste?

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

La compatibilità del cambio di destinazione d'uso va attestata dal professionista incaricato nella relazione tecnica, facendo riferimento anche agli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici idonei a ridurre il rischio per le persone e i beni. L'attestazione spetta al professionista incaricato dello studio o relazione di compatibilità, asseverati ai sensi dell'art. 15 comma 2 della l.p. n. 15/2015. Rimane ferma la responsabilità del Comune in materia di urbanistica ed edilizia; spetta al Comune anche la verifica della completezza dei contenuti dello studio e della sua rispondenza alle norme del PUP e alle relative disposizioni attuative.

*Sintesi richiesta:* Al punto 4 dell'allegato B, nella colonna "Indicazioni e precisazioni" in riferimento all'art. 15 (Aree con penalià elevata) si specifica la definizione di carico antropico come fattore determinante per capire la fattibilità dell'eventuale cambio di destinazione d'uso ammesso nelle aree con penalià elevate. La definizione sembra specificare una funzione a tre variabili (presenza, durata e funzione) senza però definire metodo e parametri minimi e/o massimi per cui stabilire il reale o meno "miglioramento funzionale delle unità insediative esistenti".

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

La definizione di carico antropico serve a spiegare i limiti degli interventi di miglioramento funzionale delle unità insediative esistenti, connessi con le disposizioni dell'articolo 15 delle norme di attuazione del PUP.

*Sintesi richiesta:* Al punto 4 dell'allegato B, nella colonna "Indicazioni e precisazioni" in riferimento all'art. 15 (Aree con penalià elevata), pare che, nel caso di cambio di destinazione d'uso e l'applicazione di alcuni accorgimenti costruttivi, possa essere comunque dimostrato il miglioramento funzionale delle unità insediative esistenti; a tal fine chi deve valutare l'efficacia degli accorgimenti e la loro tipologia?

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

La compatibilità del cambio di destinazione d'uso va attestata dal professionista incaricato nella relazione tecnica, facendo riferimento anche agli accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici idonei a ridurre il rischio per le persone e i beni.

L'attestazione spetta al professionista incaricato dello studio o relazione di compatibilità, asseverati ai sensi dell'art. 15 comma 2 della l.p. n. 15/2015. Rimane ferma la responsabilità del Comune in materia di urbanistica ed edilizia; spetta al Comune anche la verifica della completezza dei contenuti dello studio e della sua rispondenza alle norme del PUP e alle relative disposizioni attuative.

*Sintesi richiesta:* Al punto 4 dell'allegato B, nella colonna "Indicazioni e precisazioni" in riferimento all'art. 15 (Aree con penalità elevata) si specifica che non è ammesso il cambio a fini residenziali nel patrimonio edilizio montano. La norma nazionale in materia di residenza (legge 1228 del 1954 e regolamento dpr 223 del 1989) specifica che l'utente possa dichiarare (non richiedere) l'iscrizione anagrafica dimostrando la sola "dimora abituale"; l'ufficio anagrafe ha tempo 3 giorni per chiudere l'iscrizione anagrafica e 45 giorni per l'accertamento tramite vigili urbani (i quali non chiedono l'agibilità / la concessione edilizia / o altro, ma si limitano solo a verificare la presenza del richiedente); il tutto a totale insaputa del servizio tecnico comunale. Tutto ciò per evidenziare che la residenza in un edificio inserito come patrimonio edilizio montano (in realtà vale anche per tutti gli altri edifici) può avvenire senza che il servizio tecnico sia coinvolto e comunque non credo possa contraddire o venire meno ad una previsione normativa nazionale.

*Esito:* non accolta

Premesso che l'articolo 104 della l.p. n. 15/2015, nel caso di edifici compresi nel patrimonio edilizio montano, ammette unicamente l'eventuale utilizzo residenziale non permanente, nelle aree a elevata penalità tale cambio d'uso non è ammesso. È fatta eccezione per gli edifici del patrimonio edilizio montano ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi secondo le condizioni specificate nelle "Indicazioni e precisazioni applicative" in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c).

*Sintesi richiesta:* In generale si può affermare che lo studio di compatibilità e/o la relazione essendo "asseverate" da un tecnico incaricato, il Comune li debba conservare senza entrare nel merito del contenuto?

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

L'art. 15 comma 2 della l.p. n. 15/2015 stabilisce che:

"Sono asseverati gli studi o le perizie necessari per la realizzazione di interventi in aree con penalità ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), allegati quale parte integrante a piani e progetti, quando le disposizioni adottate ai sensi del medesimo articolo non subordinano lo studio all'autorizzazione provinciale. Con dichiarazione asseverata, il professionista incaricato di interventi edilizi in queste aree con penalità attesta che sono state rispettate le prescrizioni contenute negli studi o perizie previsti dalla carta di sintesi della pericolosità disciplinata dall'articolo 22."

L'asseverazione rafforza in capo al professionista incaricato i compiti di verifica e attestazione rispetto agli accorgimenti costruttivi e di utilizzazione dell'opera, specificamente richiesti dal PUP per la realizzazione degli interventi. Rimane ferma la responsabilità del Comune in materia di urbanistica ed edilizia; spetta al Comune anche la verifica della completezza dei contenuti dello studio e della sua rispondenza alle norme del PUP e alle relative disposizioni attuative.

*Sintesi richiesta:* In generale vale ancora la metodologia prevista nella deliberazione della Giunta provinciale n.1984 del 22 settembre 2006, per qualsiasi variante al PRG, deve essere allegato lo studio di compatibilità?

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

Come chiarito nel capitolo 8 delle "Indicazioni e precisazioni" per la valutazione di merito gli strumenti di pianificazione territoriale contengono un documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con i tematismi della Carta di sintesi della pericolosità; gli stessi strumenti di pianificazione sono corredati dallo studio di compatibilità se le relative previsioni interessano le aree a penality elevata, a penality media o le aree a pericolosità potenziale, individuate dalla Carta.

*Sintesi richiesta:* In generale le relazioni asseverate o gli studi di compatibilità possono essere redatti solo da un tecnico geologo o può essere anche un architetto, ingegnere, geometra, forestale, perito industriale, agronomo, ecc.?

*Esito:* non accolta

Si rinvia alle competenze professionali relative alla redazione di relazioni e studi geologici, idrogeologici e valanghivi.

*Sintesi richiesta:* In riferimento alle aree a penality trascurabile o assente è prevista una valutazione da parte del tecnico incaricato sulla sufficienza ad escludere la necessità di specifiche analisi; tutto ciò può essere citato nella relazione tecnico illustrativa oppure deve essere allegata una relazione asseverata?

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

Le conclusioni della relazione o studio asseverato devono considerare tutte le pericolosità associate ad un'area ed eventualmente escludere motivatamente la necessità di specifici approfondimenti inerenti le aree associate a pericolosità trascurabile o assente.

*Sintesi richiesta:* Al punto 4 dell'allegato B nel dispositivo in riferimento all'articolo 16 si specifica che per gli interventi di cui al comma 3, lettera b) è necessaria l'autorizzazione della Provincia. Per gli interventi previsti dalle altre lettere, di chi è la competenza?

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

Come chiarito nelle "Indicazioni e precisazioni" gli interventi per cui è non è disposta l'autorizzazione della Provincia sono corredati dalla asseverazione dello studio di compatibilità, secondo le modalità definite nel medesimo documento di "Indicazioni e precisazioni applicative".

N°oss: **23** (prot. 568593 - del 18/10/2017) e **40** (prot. 633200 – del. 17/11/2017)

*Richiedente:* **Comune di Caldonazzo**

*Sintesi richiesta:* chiede di ridefinire la classificazione della pericolosità torrentizia sull'area sportiva adiacente al torrente Centa e che sia tenuta in considerazione la relazione geologica a firma del dott. Icilio Vigna integrata con studio idraulico a firma del dott. Silvio Grisotto di data 31/08/2018.

*Esito:* Accolta

La relazione geologica a firma del dott. Vigna forniva i primi elementi a supporto di una fase valutativa finalizzata alla modifica della pericolosità torrentizia in sponda destra del torrente Centa nel tratto in corrispondenza del campo sportivo e degli spogliatoi. Lo studio idraulico del torrente Centa effettuato dal dott. Grisotto conferma che, anche sulla base degli approfondimenti effettuati con diverse condizioni topografiche del fondo alveo e con due diversi modelli idraulici bidimensionali a fondo mobile, il tratto tra le loc. Ischia lunga ed il centro sportivo di Caldonazzo risulta apparentemente in grado di fare transitare la portata solido-liquida di riferimento con TR 200 anni senza evidenti uscite. Tuttavia per eventi particolarmente eccezionali è possibile una fuoriuscita del flusso. Per tale motivo il dott. Grisotto propone una riclassificazione da H4 ad H3 della pericolosità torrentizia relativa al torrente Centa in corrispondenza del centro sportivo.

**N°oss:**           **50** (prot. 0661312/17 del 21/11/2017)

**Richiedente:**    **Comune di Trento**

**Sintesi richiesta:** Confronto tra le aree classificate P3, P4 e PP della CSP e le zone di PRG soggette a Pianificazione attuativa  
1.1 Aggravamento significativo della penalità  
1.2. Aggravamento della penalità ancorché non significativo  
1.3 Altri casi da segnalare

**Esito:**            Precisazione

In generale va evidenziato che la classificazione delle aree secondo lo strumento della Carta di sintesi della pericolosità non è direttamente confrontabile con la classificazione delle aree a Rischio, prevista dal PGUAP dove si considera anche l'uso del suolo pianificato. Diventa quindi difficile comparare "l'aggravamento della penalità" con il confronto di due strumenti differenti.

Va chiarito comunque che la nuova cartografia si basa su un aggiornamento delle analisi del pericolo che hanno interessato il fiume Adige, i suoi principali affluenti e le fosse di bonifica.

Per quanto riguarda il reticolo idrografico secondario è stato classificato attraverso una pericolosità potenziale con il fine di individuare le "aree da approfondire" volte ad assicurare la compatibilità degli interventi tramite specifici studi.

La verifica dei casi oggetto di segnalazione del Comune di Trento non ha evidenziato situazioni difformi rispetto alle nuove analisi.

**Sintesi richiesta:** Il Comune rileva un aggravamento significativo delle penalità a Sopramonte ove la zona D2c in località Soraval già corrispondente ad un'area R2 secondo il PGUAP ricade in area P3 della CSP.

*L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).*

**Esito:**            precisazione dei perimetri con riclassificazione

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata ridefinita la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi ottenendo la precisazione dei perimetri con riclassificazione in penalità bassa del settore prossimo agli edifici produttivi. Per quanto riguarda la franosità sono state riconosciute e introdotte un'area soggetta a colate detritiche e un'area soggetta a processi di erosione regressiva che insistono sulla falda detritica presente a monte dell'area produttiva.

**Sintesi richiesta:** Il Comune rileva un aggravamento non significativo delle penalità a Cadine in corrispondenza della zona C3-A, la CSP classifica la porzione nord-ovest in area P3 e P4,

mentre secondo il PGUAP la medesima ricade in R3, mentre buona parte è in area R0 e minima parte in R2.

*L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).*

**Esito:** precisazione dei perimetri con riclassificazione

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata ridefinita la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi in località Coltura ottenendo la precisazione dei perimetri con riclassificazione in penalità bassa o trascurabile di alcune aree in corrispondenza delle abitazioni esistenti.

**Sintesi richiesta:** Il Comune rileva un aggravamento non significativo delle penalità a Baselga del Bondone ove la zona C3 è interessata da un'area P3 sul lato sud dell'area, mentre il PGUAP prevede una fascia in area R2.

*L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).*

**Esito:** precisazione dei perimetri con riclassificazione

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata ridefinita la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi a monte dell'abitato di Baselga del Bondone ottenendo la precisazione dei perimetri con riclassificazione in penalità bassa o trascurabile di una parte delle aree dell'abitato stesso.

**Sintesi richiesta:** Il Comune tra gli altri casi segnala che a Trento nella zona C3 pfs in Via dei Cappuccini la porzione est, verso il Rio Saluga, ricade in area P3.

*L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).*

**Esito:** precisazione dei perimetri con riclassificazione

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata ridefinita la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi in Via dei Cappuccini ottenendo la precisazione dei perimetri con riclassificazione in penalità bassa di alcune aree in ragione delle reali condizioni litologiche dell'ammasso roccioso e delle mutate condizioni morfologiche dell'area rispetto al rilievo DTM di riferimento per le simulazioni (edizione 2006).

**Sintesi richiesta:** Il Comune tra gli altri casi segnala che a Piedicastello in corrispondenza della zona C5 "ex Italcementi", che secondo il PGUAP è interessata nella parte più a ovest da aree R3 e R4, si registra l'introduzione con la CSP di una fascia P3 ridotta rispetto al PGUAP.

*L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).*

**Esito:** precisazione

Si precisa che nella Carta del Rischio idrogeologico del PGUAP nella parte occidentale dell'area "ex Italcementi" non sono presenti aree classificate a rischio molto elevato R4 ma solamente aree classificate a Rischio elevato R3 e a Rischio moderato R2 per fenomeni di crollo roccioso e per fenomeni di esondazione del Fiume Adige.

Riguardo i crolli rocciosi le analisi condotte dal Servizio Geologico per la redazione delle Carte della Pericolosità hanno consentito di ricavare uno scenario più rispondente alle condizioni di pericolosità geologica dei luoghi che ha trovato un'ottima corrispondenza con i risultati degli specifici approfondimenti sui crolli rocciosi realizzati dal dott. geol. Icilio Vigna per il futuro progetto di riqualificazione urbanistica dell'area.

*Sintesi richiesta:* Un primo gruppo di casi riguarda le zone di PRG per le quali i relativi piani attuativi risultano non ancora predisposti, oppure in corso di istruttoria, oppure approvati ma la cui convenzione non è sottoscritta od ancora piani con riferimento ai quali non risultano ancora autorizzati tutti gli interventi previsti e dove si registra un aggravamento significativo delle penalità.

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

L'art. 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 recita: "Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati. Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica."

L'adozione di nuove previsioni urbanistiche, l'autorizzazione in deroga di opere pubbliche o di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi già previsti dai piani regolatori generali vigenti, riguardanti aree con penalità elevata, sono ammissibili solo se relative agli interventi elencati nell'articolo 15, comma 3 delle norme di attuazione del PUP e subordinatamente allo studio di compatibilità.

Nel caso di previsioni urbanistiche non attuate interessate dalla previsione di aree con penalità elevata valuterà il comune l'eventuale applicazione dell'articolo 27, comma 1 della l.p. n. 15/2015, che rinvia allo strumento della compensazione urbanistica la possibile delocalizzazione degli interventi.

Nel caso di puntuali interferenze delle aree a penalità con le previsioni vigenti rimane ferma la possibilità della precisazione dei limiti contenuti nella Carta di sintesi della pericolosità, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 delle norme di attuazione del PUP.

*Sintesi richiesta:* Con riferimento al paragrafo 3 "Indicazioni e precisazioni" nello specifico con riferimento alla previsione che la presenza delle opere di mitigazione determina un vincolo, riportato nei certificati di destinazione urbanistica delle relative aree si evidenzia che nel CDU devono essere inserite "le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata". Il CDU risulta obbligatorio per gli atti di compravendita e talvolta risulta laborioso per il comune determinare la destinazione urbanistica. In assenza del CDU (se non rilasciato nei tempi prescritti) è sufficiente una dichiarazione di parte che si limiti ad indicare la destinazione urbanistica dei terreni. Il CDU deve riportare "Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità" Il comune chiede che dal punto 3 dell'allegato B alla DGP contenente "Indicazioni e precisazioni generali" sia stralciata la seguente frase: "La presenza delle opere di mitigazione determina un vincolo, riportato nei certificati di destinazione urbanistica delle aree" poiché ritiene che dette opere non possano essere equiparate ad una destinazione urbanistica. La prescrizione urbanistica è il grado di penalità che deve essere riportato nel CDU.

*Esito:* accolta

È stato stralciato l'obbligo di segnalare la presenza di opere di mitigazione nei certificati di destinazione urbanistica delle aree interessate. Tale informazione sarà riportata nel registro degli studi di compatibilità, attivato presso la Provincia con l'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità.

*Sintesi richiesta:* Va chiarito se in sede di redazione PRG la verifica di interferenza comprendente anche l'eventuale studio di compatibilità, debba sempre essere condotta o se invece possa essere prevista una procedura differenziata a seconda del grado di penalità demandando in alcuni casi (ad esempio P1 e P2) l'elaborazione dello studio a livello progettuale edilizio. Occorre inoltre chiarire il grado di dettaglio dello studio di compatibilità con riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica tenendo conto del diverso approfondimento del PRG rispetto al livello progettuale edilizio. Non si comprende se tale relazione debba essere intergrata con l'individuazione georeferenziata (formato .shp) delle eventuali opere



di mitigazione della pericolosità e in che modo queste ultime debbano essere recepite dal PRG.

*Esito:* precisazione

Le norme di attuazione del PUP stabiliscono i casi in cui gli strumenti di pianificazione urbanistica o i progetti edilizi devono essere corredati dalla relazione o studio di compatibilità. La verifica dell'interferenza delle nuove previsioni adottate rispetto alle aree della Carta di sintesi della pericolosità è sempre richiesta.

Il grado di dettaglio dello studio di compatibilità che va allegato allo strumento di pianificazione urbanistica deve essere coerente e pertinente con le tipologie e i livelli di pericolosità indicate nelle carte del pericolo e con i relativi fenomeni attesi. Si rinvia in ogni caso ai contenuti del punto 6 della deliberazione della Giunta provinciale relativa alle disposizioni attuative della Carta di sintesi della pericolosità.

*Sintesi richiesta:* Considerata la diversità dei fenomeni che determinano vari tipi di pericolosità si ritiene necessario chiarire quali professionalità possono ricoprire il ruolo di tecnico incaricato a redigere il documento di verifica delle interferenze e l'eventuale studio di compatibilità nel procedimento di adozione e approvazione strumenti urbanistici. Nel caso di pericolosità diverse chiarire se sia necessario che anche i documenti siano redatti da professionalità diverse per la parte di loro competenza.

*Esito:* non accolta

Si rinvia alle competenze professionali relative alle relazioni e studi geologici, idrogeologici e valanghivi.

*Sintesi richiesta:* L'articolo 39 definisce urgenti o non sostanziali; è invece necessario chiarire le varianti al PRG se tra queste ve ne siano alcune che possano essere esonerate dalla redazione di verifica di interferenza.

*Esito:* non accolta

Le norme di attuazione del PUP stabiliscono i casi in cui gli strumenti di pianificazione urbanistica o i progetti edilizi devono essere corredati dalla relazione o studio di compatibilità. La verifica dell'interferenza delle nuove previsioni adottate rispetto alle aree della Carta di sintesi della pericolosità è sempre richiesta.

*Sintesi richiesta:* Nel caso di varianti che coinvolgono soggetti privati (es, varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi o accordi urbanistici) e che comportano la modifica dei contenuti o la rettifica della Carta di sintesi delle pericolosità, chiarire quale soggetto tra il Comune e il privato deve predisporre i documenti sopra indicati; si ritiene inoltre necessario stabilire che il soggetto proponente debba acquisire preventivamente il parere delle strutture provinciali competenti, al fine di evitare l'avvio dell'iter di adozione di una variante al PRG non idonea.

*Esito:* non accolta

Le norme di attuazione del PUP stabiliscono i casi in cui gli strumenti di pianificazione urbanistica o i progetti edilizi devono essere corredati dalla relazione o studio di compatibilità.

Valuterà il comune, in relazione all'interesse pubblico sotteso alla variante al PRG, se farsi carico delle relazioni o studi di compatibilità o richiederne la stesura da parte del soggetto interessato alla modifica urbanistica, fermo restando che il medesimo studio va adottato quale parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico.

La Provincia valuta le relazioni e gli studi di compatibilità allegati alla variante al PRG adottata non avendo alcun titolo per valutazioni preventive prive degli elementi di merito che competono al comune in sede di adozione da parte del consiglio comunale.

*Sintesi richiesta:* Il Comune segnala alcuni errori di perimetrazione di aree puntuali e di ridotta estensione in classe di pericolosità di incendio boschivo H1 e in classe di penalità P1 nel fondovalle della valle dell'Adige.

*Esito:* accolta, con precisazione dei perimetri e riclassificazione

Alla luce delle verifiche fatte, sono stati corretti gli errori cartografici di individuazione delle aree boscate, rivedendo conseguentemente la classificazione.

*Sintesi richiesta:* Difformità tra le aree del Piano di Emergenza esondazione del fiume Adige con le aree proposte dalla Carta di sintesi del pericolo

*Esito:* Precisazione

Gli studi di riferimento del piano di Emergenza inondazione del fiume Adige e la Carta del Pericolo sono i medesimi e tutti gli aggiornamenti sono stati consegnati al Comune. La possibile presenza di aree allagate con tiranti significativi può essere imputabile a specifici scenari di collasso arginale analizzati per le Carte del Pericolo ma non soggetti a penalità urbanistica e quindi non riportati nella Carta di Sintesi del Pericolo.

*N°oss:* **53** (prot. 661847 del 21/11/2017)

*Richiedente:* **Comune di Caderzone Terme**

*Sintesi richiesta:* Nelle norme generali è contenuta una prescrizione che vieta di fatto il cambio d'uso per gli edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano che ricadono in aree a penalità elevata. Si chiede pertanto che per tali edifici sia comunque possibile il cambio di destinazione d'uso al fine di poterli recuperare e di poter realizzare le eventuali opere per la riduzione del rischio e/o mitigazione, garantendo così una migliore gestione del territorio

*Esito:* non accolta

Premesso che l'articolo 104 della l.p. n. 15/2015, nel caso di edifici compresi nel patrimonio edilizio montano, ammette unicamente l'eventuale utilizzo residenziale non permanente, nelle aree a elevata penalità tale cambio d'uso non è ammesso. È fatta eccezione per gli edifici del patrimonio edilizio montano ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi secondo le condizioni specificate nelle "Indicazioni e precisazioni" in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c).

*N°oss:* **55** (prot. 661919 del 21/11/2017)

*Richiedente:* **Comune di Bocenago**

*Sintesi richiesta:* Per gli edifici del patrimonio edilizio montano si chiede sia consentito (nel caso di penalità per crolli rocciosi) anche nelle aree normate dall'art.15 la possibilità di eseguire lo studio di compatibilità che verifichi puntualmente, previa realizzazione di eventuali opere di mitigazione qualora ritenute necessarie, il cambio d'uso dei rustici in dimora saltuaria. Eventualmente si chiede di declassare il rischio caduta massi da P4 a P3.

*Esito:* non accolta

Premesso che l'articolo 104 della l.p. n. 15/2015, nel caso di edifici compresi nel patrimonio edilizio montano, ammette unicamente l'eventuale utilizzo residenziale non permanente, nelle aree a elevata penalià tale cambio d'uso non è ammesso. È fatta eccezione per gli edifici del patrimonio edilizio montano ricompresi nelle aree a penalià elevata per soli eventi valanghivi secondo le condizioni specificate nelle "Indicazioni e precisazioni" in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c).

N°oss: **57** (prot. 662375 del 21/11/2017)

Richiedente: **Comune di Mezzolombardo**

*Sintesi richiesta:* Il Comune rileva che l'area posta a nord dell'abitato, in corrispondenza del centro sportivo, dove sono presenti dei manufatti per la vendita della frutta e verdura è interessata da un'area a elevata penalià P4 che interessa oltre ai manufatti anche la SS 43.

*L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).*

Esito: non accolta

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata confermata la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi confermando la classificazione della pericolosità già proposta.

*Sintesi richiesta:* Il Comune rileva che l'area posta a sud del cimitero comunale è interessata da un aggravamento del rischio, prevedendo delle zone soggette ai vincoli di cui all'art. 16 e 18 delle norme di attuazione.

*L'osservazione non è accompagnata da alcuna relazione tecnica o approfondimento del tema che genera pericolo (crolli rocciosi).*

Esito: precisazione dei perimetri con riclassificazione.

Alla luce degli approfondimenti e dei risultati del sopralluogo specifico eseguiti dal Servizio Geologico è stata ridefinita la zonizzazione dell'area soggetta a crolli rocciosi nei dintorni del cimitero ottenendo la precisazione dei perimetri con riclassificazione in penalià media di alcune aree in corrispondenza delle abitazioni esistenti e del cimitero stesso. Per quanto attiene la previsione di pericolosità potenziale si fa presente che l'area è caratterizzata dalla presenza di condizioni idrogeologiche tali da richiedere approfondimenti volti ad assicurare la compatibilità degli interventi tramite specifici studi.

N°oss: **59** (prot.662939 del 22/11/2017)

Richiedente: **Comune di Commezzadura, Comune di Mezzana**

*Sintesi richiesta:* Si osserva che nell'eventualità dell'esecuzione di opere da parte dei servizi provinciali che abbiano a obiettivo la riduzione del pericolo non è previsto l'aggiornamento della Carta a carico dei servizi esecutori. Si chiede che nell'ipotesi prospettata i benefici di dette opere siano immediatamente recepiti dalla Carta in oggetto.

Esito: precisazione delle disposizioni attuative

Il capitolo 7 delle "Indicazioni e precisazioni" disciplina le modalità di aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità, chiarendo che l'aggiornamento della Carta di sintesi della pericolosità o dei suoi stralci territoriali è condotto periodicamente, in relazione all'evoluzione dei fenomeni e alle opere di difesa e prevenzione eseguite.

*N°oss:*           **62** (prot. 663983 del 22/11/2017)

*Richiedente:*   **Comune di Spiazzo**

*Sintesi richiesta:* Possibilità di effettuare il cambio d'uso già previsto nella pianificazione comunale, da agricolo a residenziale saltuario, di case da monte collocate in Aree con penalità elevate (art.15).

*Esito:*   non accolta

L'art. 22 "Carta di sintesi della pericolosità" della Legge provinciale per il governo del territorio 2015 comma 3 recita quanto riportato. "Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati.

Premesso che l'articolo 104 della l.p. n. 15/2015, nel caso di edifici compresi nel patrimonio edilizio montano, ammette unicamente l'eventuale utilizzo residenziale non permanente, nelle aree a elevata penalità tale cambio d'uso non è ammesso. È fatta eccezione per gli edifici del patrimonio edilizio montano ricompresi nelle aree a penalità elevata per soli eventi valanghivi secondo le condizioni specificate nelle "Indicazioni e precisazioni applicative" in corrispondenza dell'articolo 15, comma 3, lettera c).

*N°oss:*           **64** (prot. 664228 del 22/11/2017)

*Richiedente:*   **Comune di Rovereto**

*Sintesi richiesta:* Precisare se il vincolo relativo alle opere di mitigazione che deve essere riportato nei CDU sia quello annotato nel registro delle relazioni di cui al punto 9. Si chiede se tale registro esiste già o si debba attendere deliberazione GP.

*Esito:*   precisazione delle disposizioni attuative

E' chiarito che le opere di mitigazione non determinano un vincolo da riportare nel certificato di destinazione urbanistica. Tale informazione sarà riportata nel registro degli studi di compatibilità, attivato presso la Provincia con l'approvazione della Carta di sintesi della pericolosità.

*Sintesi richiesta:* Si chiede di chiarire maggiormente gli interventi esclusi dall'applicazione del Capo IV delle norme di attuazione del PUP anche coordinandoli con le modifiche alla l.p. n. 15/2015

*Esito:*   precisazione delle disposizioni attuative

Si rinvia al capitolo 5 delle "Indicazioni e precisazioni".

N°oss: **116** (prot. 379374 del 29/06/2018)

Richiedente: **Comune di Riva del Garda**

*Sintesi richiesta:* Si chiede che:

1) Vengano organizzati da parte dei servizi competenti, preliminarmente all'approvazione della CaP, momenti di informazione pubblica in modo da chiarire adeguatamente verso la popolazione: i livelli di pericolosità presenti sul territorio; le misure, gli interventi da attuare e le competenze, in termini di mitigazione della pericolosità o del rischio specifico; gli oneri e le procedure previsti, in caso di attività o iniziative da progettare e realizzare all'interno dei perimetri sottoposti a vincolo.

2) Siano specificati eventuali azioni ed atti a carico dell'Amministrazione da compiere per tutelare l'incolumità di persone e cose nei confronti di aree ed edifici, pubblici e privati, esposti a vulnerabilità. Sia definito, nel contempo, se in base agli effetti di danno debbano essere adottati specifici piani di emergenza ovvero aggiornamenti di eventuale armonizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile.

3) Sia data completa disponibilità e fruibilità integrale agli uffici tecnici comunali dei contenuti geografici, dei livelli di approfondimento a corredo e dei metadati analitici associati alla CaP, in modo da poter comprendere le caratteristiche dei fenomeni, da garantire una piena operatività nella condivisione della cartografia digitale di riferimento e da consentirne la sovrapposizione diretta con le informazioni pianificatorie e catastali informatizzate.

4) Sia specificato un referente tecnico-organizzativo per ogni tipologia di pericolo di cui al punto 1 del documento allegato alla delibera di Giunta provinciale n. 787 di data 19 maggio 2017, da contattare per la raccolta di informazioni di dettaglio, soprattutto nei casi in cui sia richiesto di corredare gli interventi con la redazione di perizie asseverate di supporto.

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

Le strutture provinciali competenti sono disponibili nel caso di richieste delle Amministrazioni comunali per l'illustrazione e il confronto rispetto ai contenuti delle Carte del pericolo e la Carta di sintesi della pericolosità. Le "Indicazioni e precisazioni" chiariscono le competenze delle strutture provinciali per tipologia di pericolo o rispetto ai contenuti della Carta.

La Carta di sintesi della pericolosità è realizzata tenuto conto delle carte della pericolosità distinte per tipologia di pericolo e costituite da specifici livelli informativi, dotati dei relativi attributi utili alla caratterizzazione dei pericoli, consultabili per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

La Carta di sintesi della pericolosità ha efficacia in materia urbanistica ed edilizia, rimanendo ferme le disposizioni in materia di protezione civile per quanto attiene i piani di prevenzione o di gestione delle emergenze.

N°oss: **117** (prot.144748 del 08/03/2018)

Richiedente: **Comune di Zambana**

*Sintesi richiesta:* Si chiede di riesaminare le zone di pericolo in corrispondenza del piano guida di Zambana Vecchia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1550 del 14 settembre 2015 con le prescrizioni indicate dal Servizio Bacini montani.

*Esito:* accolta

L'analisi di dettaglio dell'area ha permesso di individuare sul DTM a risoluzione 1 m le aree in cui i tiranti caratterizzano una pericolosità elevata. Da tale analisi risulta che le particelle 270/2, 270/3, 274/3, 274/2 e la parte della 281 posta a ovest della fossa di drenaggio dei coltivi presentano velocità non rilevanti e tiranti inferiori a tali condizioni. Il limite tra la pericolosità media ed elevata è quindi modificato e posto al margine ovest della fossa di drenaggio. Altre correzioni minime sulla particella 906 sono portate secondo lo stesso principio.

## Osservazioni presentate da altri soggetti

*N°oss:* 1 (prot. 0296454/17 del 29/05/2017)

*Richiedente:* **Mongera Sebastiano**

*Sintesi richiesta:* Delucidazioni – motivazioni per l’inserimento in area con penalità elevata della p.ed. 500 C.C. VILLAZZANO – Comune di Trento.

*Esito:* riclassificazione area

Alla luce degli approfondimenti eseguiti dal Servizio Geologico, l’area ritenuta in un primo momento soggetta a un evento franoso localizzato, è stata definita come area soggetta ai processi tipici delle deformazioni gravitative profonde di versante. Com’è noto tali fenomeni possono avere effetti sul territorio, in superficie e/o nel sottosuolo, differenti da luogo a luogo a seconda delle condizioni litostratigrafiche, morfologiche e idrogeologiche del sito (elemento naturale) e del modo in cui le infrastrutture e gli interventi edilizi interagiscono con il terreno (elemento antropico).

La particella ricade nell’area caratterizzata dalla presenza della deformazione gravitativa profonda di versante della Marzola e classificata area con penalità medie.

Le delucidazioni, motivazioni e il risultato degli approfondimenti sono stati resi al richiedente nell’ambito di un incontro che si è tenuto presso la sede del Servizio Geologico.

*N°oss:* 3 (prot. 343013 del 20/06/2017)

*Richiedente:* **Pirazzi arch. Licia**

*Sintesi richiesta:* Il riferimento normativo è l'art. 15 della L.P. 27 maggio 2008, n. 5, che al comma 3 lettera d) rileva che "nelle sole aree con penalità elevate per incendi boschivi, gli interventi conformi agli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale": si può intendere che in assenza di una delibera contenente i criteri di intervento, il professionista può valutare la pericolosità ed attuare criteri per ridurre il rischio, oppure si deve considerare in ogni caso la classe di penalità massima - di conseguenza l'inedificabilità dell'area per tutte le aree soggette ad eventuali incendi boschivi?

*Esito:* accolta

Aree con penalità elevate per incendi boschivi. Nelle aree soggette a sole penalità elevate per incendi boschivi sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 15, comma 3, le trasformazioni di coltura e gli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti - nei limiti dettati dagli strumenti urbanistici -, secondo i seguenti criteri:

a) per le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica e in generale per gli interventi di cui all’articolo 15, comma 3 lo studio di compatibilità deve verificare se sia necessario mantenere una fascia circostante l’opera priva di vegetazione arbustiva e con una eventuale copertura arborea inferiore al 10 per cento. In tale caso lo studio deve stabilire l’ampiezza di tale fascia in relazione alla tipologia dell’opera, alle caratteristiche orografiche e forestali ed al regime eolico dei luoghi;

b) gli interventi sugli edifici esistenti sono ammessi a condizione che la fascia di 20 metri circostante l’edificio stesso sia mantenuta priva di vegetazione arbustiva e con una eventuale copertura arborea inferiore al 10 per cento. In relazione alla tipologia dell’opera,

alle caratteristiche orografiche e forestali ed al regime eolico dei luoghi, la relazione tecnica può inoltre prescrivere, quantificandola, un'ampiezza della fascia di cui sopra superiore a 20 metri.

La copertura arborea è definita come proiezione al suolo delle chiome, espressa in percentuale sulla superficie della fascia circostante il perimetro esterno dell'opera, come quantificata dallo studio di compatibilità o dalla relazione tecnica. Nel caso di aree con penalità elevate per incendi boschivi sono fatte salve le disposizioni più restrittive derivanti da altre tipologie di pericolo.

**N°oss:**           **6** (prot. 376047 del 06/07/2017)

**Richiedente:**   **Santini Alessandro**

**Sintesi richiesta:** Inserire precisazione nell'art. 16, comma 3, lettera c) delle norme di attuazione del PUP al paragrafo 4 "Indicazioni e precisazioni applicative del capo IV delle norme di attuazione del PUP", nel punto in cui vengono date indicazioni e precisazioni applicative all'Art. 16, comma 3, lettera c), delle norme di attuazione del PUP, inserire la seguente precisazione dopo il primo paragrafo: "Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante l'uso di tecniche di edilizia sostenibile ed in particolare l'edilizia in legno di qualità, in aggiunta all'ampliamento fino al 10% del volume esistente, sono riconosciuti anche gli eventuali bonus volumetrici previsti dall'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 e s.m., previo esito positivo di una specifica valutazione sulla "compatibilità geologica dell'aumento di volume in funzione del tipo di pericolosità esistente" che dovrà essere contenuta nello "studio di compatibilità" di cui all'Art. 16 comma 3 delle Norme di Attuazione del PUP.

**Esito:**   non accolta

Gli ampliamenti volumetrici previsti dalle disposizioni sull'edilizia sostenibile non possono superare i limiti di ampliamento stabiliti dalle norme del PUP.

**N°oss:**           **12** (prot. 448905/17 del 18/08/2017)

**Richiedente:**   **Dorigoni Claudio e Walter**

**Sintesi richiesta:** *Riconsiderare la classificazione dell'edificio p.ed. 518 C.C. Mattarello in zona P3 al fine di consentire i modesti lavori previsti di sopraelevazione a fini abitativi*

**Esito:**   non accolta

*Non sussistono motivazioni tecniche atte a permettere il declassamento dell'area, dove la classificazione è derivante dallo studio idraulico del fiume Adige. La morfologia dell'area, caratterizzata da una zona particolarmente depressa, conferma quanto evidenziato dagli studi e riportato nella Carta di Sintesi del Pericolo.*

**N°oss:**           **13** (prot. 448933/17 del 18/08/2017)



**Richiedente:** **Alessandro Nicolli**

**Sintesi richiesta:** *Aggiornamento della cartografia con inserimento della p.ed. 354 C.C. Romagnano e verifica corretta della classificazione dell'area tenendo conto dell'attuale altimetria del lotto con piano di campagna più alto di 1,20 m rispetto all'edificio confinante ad est*

**Esito:** non accolta

*Si confermano le criticità dell'area già individuate nel Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. Di fatto le opere eseguite sulla p.ed. 354 c.c. Romagnano sono state realizzate per rendere compatibile l'intervento, ma non consentono una depenalizzazione cartografica dell'area.*

**N°oss:** **39** (prot. 633187 del 17/11/2017)

**Richiedente:** **Dorna Barbara**

**Sintesi richiesta:** La presente per chiedere chiarimenti in merito alla Carta di sintesi della pericolosità, approvata in via preliminare con Delibera della Giunta Provinciale n. 772 del 19.05.2017. Le aree classificate dalla Carta di sintesi della pericolosità come aree con penalità medie P3 sono disciplinate dall'art. 16 delle norme di attuazione del PUP, che per gli edifici esistenti in queste aree alla data di entrata in vigore dello stesso, ammette ai sensi del comma 3, lettera c) interventi di ristrutturazione con possibilità di ampliamento non superiore al 10% del volume esistente. Nelle "indicazioni e precisazioni applicative" relative allo stesso articolo 16, comma 3, lettera c) si riporta che "per volume e cambio di destinazione d'uso si intende quanto precisato riguardo all'art. 15, comma 4", dove relativamente al cambio di destinazione d'uso si legge che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 4 sono consentiti cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti finalizzati al miglioramento funzionale delle unità insediative esistenti...e non l'aggiunta di ulteriori unità che aumenterebbero il carico antropico". Il chiarimento che si chiede è il seguente: se questa definizione di cambio di destinazione d'uso, per quanto riguarda la non possibilità di aumento del numero di unità immobiliari esistenti, deve essere applicata in maniera integrale anche nel caso di interventi disciplinati dall'art. 16, comma 3, lettera c) oppure se è da intendere limitatamente ai soli casi rientranti nell'articolo 15, comma 4. A titolo esemplificativo, nel caso di un edificio esistente ricadente in area con penalità medie P3 che presenta un locale al grezzo attualmente adibito a soffitta è possibile il recupero dello stesso ai fini abitativi con formazione di una nuova unità immobiliare?

**Esito:** accolta

Il cambio di destinazione d'uso in aree a penalità media P3, anche con aumento delle unità immobiliari, risulta possibile previa redazione dello studio di compatibilità/relazione che attesti la compatibilità dell'intervento proposto in relazione al fenomeno evidenziato in loco.

**N°oss:** **46** (prot. 657510//17 del 20/11/2017)

**Richiedente:** **Oreste Tamanini**

*Sintesi richiesta:* *revisione della Carta della Pericolosità Alluvionale con l'inserimento della p.f. 570/3 e della p.ed. 352/2 in CC Mattarello in zona P2 anziché P3. Il proponente porta a supporto della richiesta indicazioni generiche riguardo le quote del terreno nelle particelle indicate.*

*Esito:* Accolta

*Il sopralluogo e la verifica dello stato dei luoghi, uniti alla verifica e all'interpretazione dei degli studi hanno permesso di riconsiderare in modo puntuale la cartografia del pericolo con i seguenti esiti:*

*- Le particelle 570/3, .1048, .352/2, .352/1 e 1999/2 sono riclassificate in pericolosità bassa H2. Il perimetro del poligono è allargato alla totalità della particella .1048 sulla base delle evidenze dirette derivanti dal sopralluogo.*

*N°oss:* **52** (prot. 661843 e 661889 del 21/11/2017)

*Richiedente:* **Consorzio Bim Chiese**

*Sintesi richiesta:* In merito alle norme di attuazione del PUP, nelle aree P2 è prevista un'apposita relazione tecnica che attesta la compatibilità. Si chiede di rivedere questa parte della normativa prevedendo che per le aree P2 tale relazione tecnica di compatibilità sia un documento semplificato rispetto allo studio richiesto per le aree P3 e P4.

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

Nelle aree classificate come aree con penalità basse si parla esplicitamente di relazione tecnica e non di studio di compatibilità per il motivo che in queste aree l'insorgenza di fenomeni particolarmente intensi e con una breve cadenza temporale dovrebbe essere limitata. Per questo motivo il grado di approfondimento potrà essere minore rispetto allo studio di compatibilità. Ciò non toglie che comunque dovranno essere affrontati tutti i punti, anche in maniera succinta, elencati al capitolo 6 del documento " *Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità*".

*Sintesi richiesta:* Si rileva una sostanziale differenza, all'interno dello stesso abitato, nelle procedure di trasformazione urbanistica ed edilizia tra le aree a penalità nulle e aree con penalità PP. Ci si chiede se non sia necessaria una valutazione attenta in sito delle caratteristiche delle opere idrauliche interrato preliminarmente alla redazione della Carta di sintesi della pericolosità. Si chiede che gli studi di compatibilità sulle vaste aree PP possano essere eseguite dalle amministrazioni comunali con incarichi a tecnici specializzati (con il contributo della Provincia) ciò permetterebbe di avere studi più uniformi ed organici.

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

Le aree soggette a pericolosità potenziale, ora denominate aree da approfondire, hanno un carattere di salvaguardia volto ad assicurare specifici approfondimenti tecnici prima degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi. Nel documento di "Indicazioni e precisazioni" per l'applicazione della Carta sono fornite le disposizioni per la predisposizione degli studi, non potendo in ogni caso limitare la presentazione di detti studi alle sole amministrazioni comunali.

*Sintesi richiesta:* Chiarire se l'asseverazione della documentazione progettuale e degli studi di compatibilità dovrà essere unica oppure potranno esserci più asseverazioni legate al progetto e agli studi di compatibilità. All'interno del procedimento (visto il coinvolgimento dei Comuni all'interno dell'iter autorizzativo e la presenza dell'asseverazione) che ruolo e responsabilità sono demandate al Responsabile del Procedimento?

*Esito:* precisazione delle disposizioni attuative

Lo studio di compatibilità o relazione studiano il fenomeno calamitoso come potrebbe essere la caduta massi da un versante, una frana, una colata detritica, una valanga o un'erosione ecc., approfondendo il tema in maniera direttamente proporzionale all'entità o all'importanza dell'intervento prospettato e del fenomeno atteso. Se il professionista incaricato possiede una formazione adeguata all'approfondimento dei possibili fenomeni calamitosi che determinano le classi di penalità nell'area di studio potrà esso stesso essere l'unico estensore dello studio di compatibilità, di fatto risulta più probabile la collaborazione di più competenze e quindi più perizie asseverate, che dovranno assicurare il coordinamento nell'operato giungendo ad una scelta condivisa di soluzioni di difesa dai diversi fenomeni che non vadano in contrasto una con l'altra. L'asseverazione rafforza in capo al professionista incaricato i compiti di verifica e attestazione rispetto agli accorgimenti costruttivi e di utilizzazione dell'opera, specificamente richiesti dal PUP per la realizzazione degli interventi. Rimane ferma la responsabilità del Comune in materia di urbanistica ed edilizia; spetta al Comune anche la verifica della completezza dei contenuti dello studio e della sua rispondenza alle norme del PUP e alle relative disposizioni attuative.

*Sintesi richiesta:* Nella Carta di sintesi della pericolosità si notano numerose situazioni in cui singoli edifici sono divisi tra due penalità diverse. Si ritiene opportuno ridurre al minimo queste divisioni, eliminandole o comprendendo tutto l'edificio nell'area a penalità inferiore.

*Esito:* non accolta

Il documento "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità" definisce il metodo per la redazione delle Carte del pericolo, che costituiscono la base conoscitiva e informativa per la Carta di sintesi della pericolosità. La perimetrazione delle aree con diverso livello di penalità avviene sulla base della combinazione dei fattori di pericolo e la corrispondente disciplina è necessariamente finalizzata alla tutela dell'incolumità delle persone e della riduzione della vulnerabilità dei beni.

*N°oss:* **65** (prot. 664246 del 22/11/2017)

*Richiedente:* **Impresa di lavorazione inerti Ugolini srl**

*Sintesi richiesta:* Le pp. ff. 818, 3472/1, 1396/10/13/15, 1864/3, 3460/4, 3469/3/4 CC Lavis (impresa di lavorazione inerti Ugolini srl.) sono classificate H4 pericolosità elevata. Si fa presente che l'impianto in oggetto è situato ad una quota di 6m più alta rispetto all'alveo inciso del fiume Adige.

*Esito:* non accolta

*Le particelle fondiarie indicate sono comprese all'interno dell'argine maestro del fiume Adige che delimita le aree golenali.*

*N°oss:* **82** (prot. 664682 del 22/11/2017)

*Richiedente:* **Bampi Tiziana**

*Sintesi richiesta:* Depenalizzazione p.ed. 173, pp. ff. 476/2, 477/2 e 478 C.C. CADINE da area con penalità media ad area con penalità trascurabile o assente.  
*L'osservazione è accompagnata da una relazione geologica.*

*Esito:* precisazione dei perimetri con riclassificazione.

Alla luce degli approfondimenti eseguiti dal Servizio Geologico, dei contenuti della relazione geologica della dott.ssa Bampi e dei risultati delle nuove simulazioni di crollo è stata ridefinita la zonizzazione del versante occidentale del Monte Soprasasso secondo la quale le particelle in questione ricadono in area con penalità basse per crolli e non sono potenzialmente soggette al transito di blocchi di grandi volumetrie.

*N°oss:* **97** (prot. 668418/17 del 23/11/2017)

*Richiedente:* **TRENTO FUNIVIE S.p.A.**

*Sintesi richiesta:* Sia declassata da pericolosità media (P3) a pericolosità bassa (P2) l'area presente in corrispondenza dello "Skibar Bondonero" in località Vason sul Monte Bondone (p.ed.1104 del C.C. di Sopramonte)

*Esito:* Accolta, con precisazione dei perimetri e riclassificazione pericolosità.

La rettifica è individuabile lungo la direttrice del muro in cemento armato che mantiene in posizione sopraelevata lo "Skibar Bondonero" ed è coerente con lo studio nivologico redatto per l'aggiornamento della *Carta di sintesi della pericolosità*; nel marzo 2018 il Servizio Prevenzione rischi ha emesso un parere per la ristrutturazione dell'edificio, con l'interpretazione del limite della pericolosità, ai sensi dell'art. 3, comma 5, delle norme di attuazione del PUP.

*N°oss:* **104** (prot. 668558 del 23/11/2017)

*Richiedente:* **Paterno Leopoldo**

*Sintesi richiesta:* chiede che nella individuazione dei pericoli da cavi aerei si tenga conto delle linee elettriche a 20.000 volt che interessano diffusamente il territorio provinciale.

*Esito:* non accolta

Il documento "Criteri e metodologia per la redazione e l'aggiornamento delle carte della pericolosità", approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 787 del 19 maggio 2017, definisce i criteri per definire la pericolosità dei cavi sospesi e degli ostacoli alla navigazione aerea a bassa quota. Detti criteri si basano sull'altezza del cavo, l'ubicazione dell'ostacolo, la segnaletica a terra e aerea, la temporaneità dell'ostacolo, in quanto fattori rilevanti per determinare il pericolo. Non è quindi possibile ricomprendere tra gli ostacoli categorie generali di strutture.

*N°oss:* **106** (prot. 0669125/17 del 23/11/2017)

*Richiedente:* **Dalla Brida Franco – Rossi Valentina – dalla Brida clara – Vergani Franco**

*Sintesi richiesta:* Richiesta di mantenimento dei vincoli in Località Maset a Mattarello

*Esito:* Accolta

Allo stato attuale non esistono aggiornamenti ulteriori rispetto a quanto proposto nella cartografia, pertanto le penalità esistenti sull'area permangono.

*N°oss:* **113** (prot. 186406 del 28/03/2018)

*Richiedente:* **Caset Fausto**

*Sintesi richiesta:* chiede la revisione della Carta della Pericolosità Alluvionale con l'esclusione dell'intero edificio posto sulla p.ed. 4 in CC Nave San Rocco dalla zona con penalità elevata P4 tramite rettifica del margine del poligono. Di seguito in tabella il codice interno, il numero di protocollo in ingresso dell'osservazione, il comune in cui ricade, il richiedente, e le classi di pericolosità CSP, CSG e PGUAP.

*Esito:* Accolta

Data la storicità della costruzione dell'edificio e la configurazione del tomo arginale, interessato da interventi di consolidamento attraverso diaframmi jet grounding, si ridefinisce la zona di alveo del fiume Adige mantenendo il perimetro esterno dell'edificio stesso.